



**Coordinamento tecnico  
Commissione Ambiente e Energia  
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

Data 15-07-2011

Protocollo 12868 / DB10

Classificazione 1.110/DB10.11/PSIN/48-2011  
di cui è nella risposta

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento Comunicazioni  
Direzione Generale per i Servizi di  
Comunicazione Elettronica e di  
Radiodiffusione  
Divisione 1- Servizi di comunicazione  
elettronica ad uso pubblico

Viale America, 201  
00144 ROMA

**Oggetto:** Quesito interpretativo relativo all'articolo 87 bis del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) come inserito dall'articolo 5 bis della legge 22 maggio 2010, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40).

In seguito ai molteplici quesiti pervenuti alle Amministrazioni regionali in merito all'ambito di efficacia dell'articolo 87 bis del decreto legislativo 259/2003, si chiede cortesemente di voler fornire elementi chiarificatori al fine di consentire alle Regioni soluzioni interpretative coerenti con quelle statali.

Come noto l'articolo 87 bis del d.lgs. 259/2003, inserito dalla legge 73/2010 prescrive che: "1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti."

La norma ha il dichiarato scopo di introdurre ulteriori procedure semplificate per l'installazione degli impianti necessari alla rete di banda larga mobile, richiedendo la sola denuncia di inizio attività in luogo della autorizzazione ed operando sostanzialmente una riduzione dei termini di conclusione del procedimento (30 giorni anziché i 90 codificati dall'articolo 87). Tutto ciò, inoltre, prescindendo dalla potenza dell'impianto, sebbene la norma in questione rinvii alla modulistica relativa agli impianti di potenza in singola antenna non superiore ai 20 watt.

In particolare, la denuncia di inizio attività deve avere ad oggetto "apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie" che siano installati su "infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti" oppure che siano soggetti a "modifica delle caratteristiche trasmissive".

Senonchè, l'utilizzo correlato delle locuzioni "rete di banda larga mobile" e "altre tecnologie" ha ingenerato negli operatori del settore incertezze sull'oggetto dei procedimenti di denuncia ai sensi dell'articolo 87 bis e di conseguenza sull'ambito operativo della norma in questione.

I dubbi nascono dalla recente tendenza dei soggetti Gestori di presentare le denunce ex articolo 87 bis anche per le operazioni di rimodulazione o riconfigurazione dei sistemi GSM e DCS, sull'assunto che tali sistemi sarebbero finalizzati al "completamento della rete di banda larga mobile" e risulterebbero ammessi dall'articolo in questione che appunto richiama anche "altre tecnologie".


In tale ottica ricadrebbero nell'ambito operativo dell'articolo 87 bis non solo le tecnologie c.d. a banda larga mobile ma anche quelle diverse e antecedenti, se utilizzate per implementare la "rete di banda larga mobile".

A parere delle Strutture regionali competenti, tale tesi è frutto di un'errata lettura dell'articolo 87 bis e vanifica la sua stessa ratio, volta alla salvaguardia e allo sviluppo della "rete di banda larga mobile" nel senso proprio del termine, ossia intesa come sistema di trasmissione dati ad alta velocità mediante tecnologie con standard UMTS e sue evoluzioni (HSPA e LTE), nonché altre tecnologie assimilabili e competitive con la tecnologia UMTS, o comunque appartenenti alle nuove tecnologie per la comunicazione elettronica, quali i sistemi Wi-Max e DVB-H.

Ad ogni buon conto, considerata la particolarità e strategicità dei procedimenti in questione permane comunque l'esigenza di un chiarimento interpretativo nei termini anzidetti e più in generale di ricevere delucidazioni ulteriori che risultino comunque utili alla corretta individuazione dell'ambito di efficacia dell'articolo 87 bis, anche mediante apposita Circolare esplicativa, al fine di consentire un'applicazione uniforme sul territorio nazionale del medesimo articolo.

Con l'occasione si porgono i più distinti e cordiali saluti.

Il Direttore  
(ing. Salvatore DE GIORGIO)



Referenti:

Annamaria Cucurachi tel. 011 4325294

Luca Sameraro tel. 011 4372786



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Dipartimento Comunicazioni*


DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE  
Divisione 1<sup>A</sup> - Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Prot 83880  
del 7.11.2011

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE AMBIENTE  
ATTIVITA' LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA  
VIA PRINCIPE AMEDEO, 17  
10123 TORINO

**Oggetto:** Quesito interpretativo relativo all'art.87 bis del decreto legislativo 259/2003.

Con riferimento al quesito posto da codesto ufficio, ferma restando la competenza di ciascun ente locale di regolamentare i provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti necessari alla rete a banda larga mobile, si ritiene che, nell'ambito operativo dell'art.87 di cui all'oggetto, possano rientrare non solo le tecnologie c.d. a banda larga mobile ma anche quelle diverse e antecedenti, se utilizzate per implementare la rete di banda larga mobile.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Francesco Savetio Leone)